



Ministero dell' Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO**  
**AVELLINO**  
Area "Prevenzione Incendi e Polizia giudiziaria"  
www.vigilfuoco.it/vvf/

All'Unione Industriale della Provincia di Avellino  
All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino  
All'Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino  
Al Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino  
Al Collegio dei Periti della Provincia di Avellino  
Alla Confartigianato della Provincia di Avellino  
Alla Confcommercio della Provincia di Avellino  
Alla Confagricoltori della Provincia di Avellino  
p.c. Prefettura – U.T.G.  
di AVELLINO  
“ Amministrazione provinciale  
di Avellino  
“ Ai Comuni  
della provincia di Avellino

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - D.L. 17 marzo 2020 n° 18  
*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Per quanto attiene agli aspetti relativi alle attività di prevenzione incendi e di polizia giudiziaria, si segnalano i seguenti articoli:

1. Art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - che dispone che *le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
2. Art. 103 comma 1 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento).
3. Art. 103 comma 2 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti

*abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020).*

Con riferimento al richiamato art. 103 comma 1, si informa che questo Comando ha già adottato ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Si chiarisce che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 103 comma 1 (precedente punto 2.), i procedimenti amministrativi intrapresi da questo Ufficio a seguito della presentazione delle seguenti istanze di cui al DPR 151/2011:

- A. Richiesta di valutazione progetto, di cui all'art. 3;
- B. *Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio*, di cui all'art. 4;
- C. Istanza di *deroga*, di cui all'art. 7;
- D. Richiesta di *Nulla Osta di Fattibilità*, di cui all'art. 8;
- E. Richiesta di *Verifica in corso d'opera*, di cui all'art. 9.

Rientrano nella medesima fattispecie anche i procedimenti ed i controlli di cui al D.Lgs. 105/2015 (cosiddetta *Seveso 3*).

Si chiarisce altresì che rientrano nella fattispecie di *atti amministrativi in scadenza*, di cui all'art. 103 comma 2 (precedente punto 3.):

- F. Le *Segnalazioni Certificate di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio*, di cui all'art. 4 del DPR 151/2011;
- G. Le *Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio*, di cui all'art. 5 DPR 151/2011;
- H. Le omologazioni dei *prodotti antincendio*.

Rientrano altresì nella medesima fattispecie anche i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i..

Esempio 1: **richiesta** valutazione progetto, pervenuta in data 20/02/2020 (proced. pendente alla data del 23/02/2020). Il termine ordinario, di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, sarebbe stato il 20/04/2020 (60 gg). Per effetto dell'art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020 il termine è prorogato al 11/06/2020 (+52 gg).

Esempio 2: **presentazione** *Segnalazione di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio* per attività di categoria C, in data 28/02/2020 (proced. iniziato successivamente alla data del 23/02/2020). Il termine ordinario per effettuare i controlli, di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, sarebbe stato il 28/04/2020 (60 gg). Per effetto dell'art. 103 comma 1 del D.L. 18/2020 il termine è prorogato al 11/06/2020 (+52 gg).

Esempio 3: *Segnalazione di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio in scadenza* il 15/02/2020. Il termine ordinario per la presentazione della "*Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*", di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, sarebbe stato il 15/02/2020. Per effetto dell'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020 tale termine è prorogato al 15/06/2020.

Esempio 4: *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio in scadenza* il 31/03/2020. Il termine ordinario per la presentazione della nuova "*Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*", di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, sarebbe stato il 31/03/2020. Per effetto dell'art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020 tale termine è prorogato al 15/06/2020.

Si informa, infine, che l'art. 83 comma 2 del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Anche al fine di ridurre al minimo l'affluenza del pubblico presso gli sportelli di questo Ufficio, si chiede che i contenuti della presente siano il più ampiamente diffusi ai propri iscritti.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

IL RESPONSABILE del'UFFICIO  
(dott. Ing. Renato D. MEO)

IL COMANDANTE  
(dott. Ing. Luca PONTICELLI)  
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge